

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NARTWORK APS"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1. E' costituita, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Nartwork APS"

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art.2. L'associazione ha sede in Napoli, Piazza Enrico De Leva n°18 – Scala E, cap.80136. L'eventuale trasferimento della sede legale associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e operative, nell'ambito del territorio nazionale o del Comune di Napoli.

FINALITÀ

Art. 3. Nel rispetto del dettato dell' art. 8 del D.Lgs 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Fatte salve le ipotesi previste dal predetto articolo a titolo puramente esemplificativo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.117/2017; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, come specificato all'art. 5 dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017.

OGGETTO

Art. 4. In particolare l'associazione svolge attività di:

- tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi e attività promozionali di ogni

tipo a favore del pubblico e delle comunità locali (mostre, concorsi, premi, convegni, seminari di studio e dibattiti pubblici, proiezioni di film e documentari, spettacoli di ogni tipo) finalizzati alla conoscenza e diffusione dell'arte in ogni sua espressione, alla promozione dell'opera artistica di artisti moderni e contemporanei, giovani emergenti e del patrimonio storico artistico. L'associazione partecipa inoltre a fiere nazionali e internazionali.

- Salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico e artistico del territorio, ideando e proponendo progetti atti a realizzare tali fini, partecipando a bandi pubblici di ogni livello, anche in rete con altre realtà del Terzo Settore, del settore pubblico e privato. In particolare a tali fini l'associazione svolge attività di ricerca, sensibilizzazione e divulgazione sullo stato dei luoghi di interesse storico-artistico e sui rischi e i pericoli che li minacciano proponendo ed incoraggiando, attraverso il dialogo istituzionale, l'adozione di specifici piani di gestione integrata

- editoria a fini divulgativi e di sensibilizzazione del pubblico sui temi di interesse dell'associazione. In particolare tramite l'attività editoriale ci si propone di sviluppare la conoscenza dell'arte, e del patrimonio storico-artistico-culturale. L'associazione si propone di realizzare tale attività in ogni forma (pubblicazione di libri, cataloghi, periodici, saggi e riviste, di gazzettini e notizie) attraverso l'utilizzo di ogni supporto editoriale disponibile, anche multimediale, attraverso l'utilizzo di blog e social network e in tutte le forme di tecnologia avanzata che si presenteranno.

- progettazione, sviluppo e realizzazione, anche per conto di altri soggetti, di attività di ricerca, e di consulenza anche in collaborazione con altri enti di ricerca pubblici e privati (gallerie, musei, biblioteche, archivi, università nazionali e internazionali) a tali fini l'associazione promuove e favorisce lo scambio e la collaborazione tra studiosi e appassionati di arte di tutte le nazioni.

- promozione della legalità e della cittadinanza attiva, attraverso iniziative di ogni tipo rivolte al territorio di riferimento e miranti a coinvolgere soprattutto le cosiddette "categorie fragili" minori a rischio di emarginazione sociale, madri single, donne in situazione di difficoltà in ragione di particolari condizioni personali ed economico sociali, disabili e anziani;

- promozione e vendita di opere d'arte anche online;

- raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi di ogni tipo, per il supporto delle proprie attività sociali nonché a vantaggio di altri enti che condividano i fini dell'associazione

- turistiche e ricettive con fini divulgativi e promozionali del patrimonio naturalistico, archeologico ed eno-gastronomico campano, a tali fini l'associazione potrà gestire strutture ricettive (B&B e case vacanza) e organizzare tour turistici e visite guidate;

- erogazione di servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di percorsi di formazione artistica (arte-terapia) e di educazione artistica e musicale.

- Formazione e attività didattiche anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del territorio di riferimento. Tale attività formative e didattiche potranno essere rivolte a bambini, giovani e adulti e svolte attraverso l'organizzazione di corsi, cicli di lezioni, seminari, laboratori, percorsi turistici e didattico museali, visite guidate, viaggi studio, convegni ed eventi di ogni tipo;

- Organizzazione di eventi di ogni tipo anche finalizzati alla raccolta fondi: quali convegni, corsi, seminari, meeting, feste, spettacoli, concerti, sagre.

Per sostenere ed ampliare le proprie attività, inoltre, l'Associazione opera nell'ambito della progettazione sociale partecipando con il supporto di professionisti progettisti e fundraiser a bandi in ambito nazionale ed europeo per l'erogazione di fondi.

Potrà inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni che ne condividano scopi e aspirazioni e che siano attive nell'ambito dell'inclusione sociale; e potrà essere affiancata da enti di varia natura ed associazioni che si occupano di progettazione in ambito nazionale e comunitario.

Ove possibile l'associazione favorisce la creazione e lo sviluppo di cooperative sociali ai sensi della l. 381 del 1991 sostenendole e collaborando con le stesse.

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 5. L'associazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio sarà redatto e depositato secondo le indicazioni dei commi 3, 6 e 7 dell'art. 13 del D.lgs 117/2017. Qualora i ricavi, le rendite o i proventi o entrate comunque denominate, superino i centomila euro annui, l'Associazione si impegnerà, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, a pubblicare il proprio bilancio sociale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, sul proprio sito internet o sul sito internet della rete a cui si aderisce.

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

DURATA

Art. 6. il presente statuto disciplina il rapporto associativo con modalità volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo che nominerà anche i liquidatori.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente

I SOCI

Art. 8. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso di comprovati requisiti professionali ed esperienziali, possano contribuire, in coerenza con l'oggetto previsto dal presente statuto alla crescita dell'associazione. Gli aspiranti associati condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono prendere parte alle attività sociali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali; compatibilmente con il loro stato soggettivo. Nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti possono essere ammessi come soci anche altri enti del Terzo Settore che partecipano nella persona di un loro rappresentante. Coloro che intendano essere ammessi come associati dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- impegno a versare la quota sociale che sarà stabilita con apposita delibera
- breve relazione informale allegata relativa ai requisiti professionali ed esperienziali dell'aspirante associato

Le domande di ammissione ad associato, presentate da minorenni, da interdetti o inabilitati dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà o la tutela. Il genitore/tutore che

sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore/interdetto o inabilitato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 9. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il mancato e/o ritardato pagamento della quota associativa costituisce motivo di esclusione dell'associato.

Art. 10 . Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.11. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di rispettare l'eventuale regolamento interno. Essi svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Art.12. La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e, in assenza di opposizione, sono effettive trascorsi 30 giorni da tale comunicazione.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso relativamente al pagamento della quota associativa da versarsi entro il 30 settembre di ogni anno solare, o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera raccomandata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro otto giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.13. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.14. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

I SOCI VOLONTARI

Art. 15. Possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore dell'associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, coerentemente con le leggi e i regolamenti in materia.

Coloro che intendano essere ammessi come associati volontari dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini delle comunicazioni sociali (costituito anche da un indirizzo di posta elettronica o altro recapito analogo);
- impegno di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per l'associazione.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio Direttivo, che provvede all'annotazione nel libro degli associati.

L'associato volontario potrà recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un

mese, e potrà essere dichiarato escluso dall'associazione medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto associativo.

Coloro che svolgeranno attività volontarie, in maniera non occasionale, verranno iscritti in un apposito registro. Ad ogni modo, non può acquisire la qualifica di volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 16. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Coerentemente con quanto previsto da altre leggi e normative i soci volontari hanno diritto ad ottenere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione della loro prestazione gratuita verso l'Associazione. Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di un' autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n°445/2000 purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. Il consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Un regolamento interno regola i rapporti tra i soci volontari e l'Associazione.

Soci Onorari

Art.17.- Su parere unanime del Consiglio Direttivo potranno essere nominati quali soci onorari coloro che si sono distinti per il contributo dato all'associazione o che in virtù di acclamate qualità e virtù personali si sono distinti nel campo dell'arte e del progresso civile. I soci onorari possono essere dispensati dal pagamento della quota sociale con apposita delibera, non hanno diritto di voto nelle assemblee ma possono assistervi ed hanno diritto di parola.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Gli Enti di Terzo Settore associati avranno diritto ad un voto, espresso da un rappresentante da loro designato.

L'assemblea dei soci, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, nel rispetto delle seguenti modalità: 1) non meno di 10 giorni prima della data fissata, se la comunicazione avviene a mezzo e.mail; 2) 8 giorni se viene inoltrata a mezzo raccomandata a/r; 3) 4 giorni se viene consegnata a mani.

L'assemblea, si riunisce presso la sede dell'Associazione in Napoli, piazza Enrico De Leva n°18- Scala E, o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo quadrimestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.

Art. 19. All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere temi importanti per la crescita dell'associazione;
- nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- approvare il bilancio dell'anno trascorso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.20. All'Assemblea in sede Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per sette giorni nella sede dell'associazione e con la pubblicazione nel sito dell'associazione.

Art.22. Gli associati possono prendere parte all'assemblea presenziando di persona, delegando per iscritto a rappresentarli un altro associato o intervenendo attraverso videoconferenza (Skype) . Il voto assembleare è espresso validamente per alzata di mano degli intervenuti. Se non viene raggiunto il numero di voti necessario per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione;

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 23. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti, intervenuti in videoconferenza o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 24. I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO - IL PRESIDENTE

Art. 25. Il **Consiglio Direttivo** è l'Organo esecutivo e gestionale, è nominato dall'Assemblea, operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali di quest'ultima, è composto da non meno di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro diretto ed è nominato dagli stessi consiglieri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e su richiesta del Presidente o di un consigliere. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione, o tramite raccomandata almeno quindici giorni prima.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. La determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate per la prima volta

nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione compresa la previsione di specifici compiti e mansioni da attribuire ai Consiglieri per lo svolgimento delle attività associative.
- c) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci;
- e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione
- f) l'approvazione dei progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un **Presidente**, che rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Il **Presidente** presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno uno dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 28. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri anche presenziando in videoconferenza.

Art. 29. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. A quest'ultimo che ha la rappresentanza legale dell'Associazione potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art.30. il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà

convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta giorni curando l'ordinaria amministrazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.31. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di istituzioni Comunitarie, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art.32. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.34. Per le controversie tra gli associati, o tra questi e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, la decisione sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.35. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.